



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 IN DATA 30/04/2025

OGGETTO :

TASSA SUI RIFIUTI (TARI); APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFE ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti due nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
MOTTA SERGIO - Sindaco	Sì
MACARIO BAN MARA - Consigliere	Sì
NICOLINTI MICHELE - Consigliere	Giust.
RINALDI FABIO - Consigliere	Sì
PAIROLERO MARCO - Consigliere	Sì
GILI VITER ANNA - Consigliere	Sì
MACHIORLETTI FABRIZIO - Consigliere	Sì
DEVIETTI GOGGIA GIOVANNI - Consigliere	Sì
DEMARTINI LORENZO - Consigliere	Sì
MARENA CARLO - Consigliere	Sì
SAVANT MOTON DIEGO - Consigliere	Sì
BENTIVOGLIO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
DEVIETTI GOGGIA ANNA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

E' altresì presente l'Assessore Esterno BRERA MOLINARO Francesca, che partecipa senza diritto di voto.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra DEL SORDO Dott.ssa Gaetana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOTTA SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Agenzia ha approvato il “Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” per il secondo periodo regolatorio pluriennale 2022-2025, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie ed una eventuale revisione infra-periodo nel caso di giustificati motivi;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Corio è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Considerato che il consorzio CISA quale Ente Territorialmente competente ha approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio CISA n. 11 del 13/04/2022 il PEF complessivo, sia per l'anno 2022 che per i successivi periodi 2023/2024/2025 e che le proiezioni 2023/2024/2025 con valore indicativo verranno riviste in sede di approvazione dei PEF per le singole annualità;

Esaminato il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2025 assunto al protocollo comunale n. 2800 del 22/04/2025, predisposto dal C.A.V. (CISA) di Ciriè, Ente territorialmente competente e soggetto Gestore, già integrato con i costi sostenuti dal Comune;

Considerato che il Comune di Corio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/03/2022 ha delegato il servizio di gestione della Tariffa Raccolta rifiuti – TARI – all'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con decorrenza dal 01/01/2022 e che la relativa gestione avviene in forza della Convenzione sottoscritta dall'Unione con la Società S.I.A. S.r.l.;

Vista altresì la relazione di accompagnamento al PEF anno 2025 trasmessa dal CISA di Ciriè, pervenuta, unitamente al PEF, al protocollo comunale n. 2800 del 22/04/2025, contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi e con la relativa ripartizione tra quota fissa e quota variabile, nonché tra utenze domestiche e utenze non domestiche, da cui risulta un costo complessivo di € 530.348,00

al netto della quota MIUR, della quota mercato (canone unico) e della quota del servizio di raccolta opzionale di sfalci e ramaglie, sottratte in proporzione dai costi fissi e dai costi variabili;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, quali risultano indicate nelle tabelle trasmesse con la stessa nota 2800 del 22/04/2025, unitamente alla relazione di accompagnamento 2025;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Viste le disposizioni stabilite nel Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione n. 16 in data 31/05/2022;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato, in particolare, l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile in conformità al piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato A sopra citato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione di rifiuti, al netto della quota del MIUR corrisposta al comune per tassa raccolta rifiuti scuole, del gettito proveniente dalle utenze del mercato rientrato nella gestione del canone unico, introdotto a partire dal 2021 ed al netto della quota del servizio di raccolta opzionale di sfalci e ramaglie, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C della presente deliberazione il quale costituisce parte integrante del presente atto;

Visto l'art. 26, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, il quale stabilisce che "Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze che verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Torino) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto legge 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Dato atto che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*;

Vista la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, *«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani»*, introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante *«Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate»*, che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

Vista, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata $UR_{3,a}$), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza;

Dato atto che, sulla base delle indicazioni riportate nella Delibera n. 133/2025/R/RIF, l'ulteriore componente perequativa $UR_{3,a}$ dovrà trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, nonostante si attenda ancora un provvedimento da parte di ARERA che definisca le modalità operative per l'applicazione dello stesso *bonus* sociale;

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$ $UR_{3,a}$ – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata $UR_{3,a}$ non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

Considerato che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116,

che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2024, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera *bter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. e s.m.i.;

Uditi i seguenti interventi:

- l'Assessore Marco Pairolo relaziona sull'argomento.
- il Consigliere Carlo Marena.
- il Sindaco.

I citati interventi, ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale non vengono riportati nel presente provvedimento, non essendone stata formulata esplicita richiesta; essi comunque sono integralmente registrati su supporto informatico depositati presso il Palazzo Comunale e formano parte integrante della presente deliberazione.

Proceduto al voto con il seguente esito:

Presenti n. 11
Votanti n.11
Astenuiti: n.0
Contrari: n. 0

Con n. 11 voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) anno 2025, trasmesso dal Gestore del Servizio, C.A.V. CISA (Consorzio Area Vasta), elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare la relazione di accompagnamento al PEF 2025 trasmessa dal C.A.V. (CISA) di Cirie', contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi e con la relativa ripartizione tra quota fissa e quota variabile, nonché tra utenze domestiche e utenze non domestiche, da cui risulta un costo complessivo del servizio di € 530.348,00 al netto della quota MIUR, della quota mercato (canone unico) e della quota del servizio di raccolta opzionale di sfalci e ramaglie, sottratte in proporzione dai costi fissi e dai costi variabili, allegato B alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025, quali risultano indicate nelle tabelle trasmesse dal soggetto gestore del servizio, di cui all'allegato C della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

- 6) di riservarsi, a fronte di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI di modificare la presente deliberazione, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione
- 7) di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15 ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alla rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2025, in modo da evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2024 in acconto e delle tariffe 2025 a congruaglio;
- 8) di stabilire che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, con cui è stata prevista l'istituzione di un nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti a favore dei nuclei familiari a reddito ridotto, nell'ambito della TARI 2025 dovrà essere applicata una nuova componente perequativa unitaria, denominata $UR_{3,a}$, con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, che non rientrerà peraltro nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovrà essere inserita in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tale componente perequativa non incide sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;
- 9) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 10) di trasmettere il presente atto e i suoi allegati al C.A.V. CISA di Ciriè per i successivi e conseguenti adempimenti di competenza;
- 11) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Successivamente, il Consiglio Comunale,

con separata votazione, con n.11 voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese, delibera di dichiarare per l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : MOTTA SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to : DEL SORDO Dott.ssa Gaetana

Copia analogica di documento informatico prodotta con il sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 13/11/2014).

Corio, lì 14/05/2025

Il Segretario Generale
DEL SORDO Dott.ssa Gaetana
